Dichiarazione di monumento nazionale del sistema bastionato della città di Treviso
A.C. 2914

Dossier n° 640 - Schede di lettura
13 luglio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2914
Titolo:	Dichiarazione di monumento nazionale del sistema bastionato della città di Treviso
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Marchetto Aliprandi
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	4 maggio 2026
assegnazione:	3 luglio 2026
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze e VIII Ambiente

Premessa

La proposta di legge A.C.2914 reca norme per la "**Dichiarazione di monumento nazionale del sistema bastionato della città di Treviso**". Essa è stata presentata il 4 maggio 2026 ed è stata assegnata, in **sede referente**, alla VII Commissione Cultura il 3 luglio 2026.

La **relazione illustrativa** richiama le caratteristiche storiche e architettoniche del sistema bastionato della città di Treviso ed evidenzia come il complesso monumentale sia oggetto di tutela normativa frammentaria e parziale, cosicché una parte rilevante del sistema, di proprietà privata, risulta ancora oggi sprovvista di protezione.

La relazione ricorda che, il 5 ottobre 2023, la VII Commissione ha approvato la risoluzione n. 8-00026, con la quale si invitava il Ministero della cultura a istituire un vincolo di carattere monumentale per la tutela delle mura delle città bastionate. Per tali ragioni, se ne propone la **dichiarazione a monumento nazionale**, anche in funzione del possibile inserimento del complesso nel sito seriale transnazionale UNESCO "Opere di difesa veneziane tra il XVI e XVII secolo: Stato da Terra – Stato da Mar Occidentale", inserito già dal luglio 2017 al numero 1533 della Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, assieme alle città italiane di Bergamo, Peschiera del Garda e Palmanova, alla città croata di Zara, al Forte di San Nicola a Sebenico, pure in Croazia, e alla città montenegrina di Cattaro, in questo modo rafforzando la presenza dell'Italia nella lista del Patrimonio Mondiale.

Contenuto

La proposta di legge in esame è costituita da 3 articoli.

L'**articolo 1** è costituito da due commi. Il **comma 1** stabilisce che il sistema bastionato della città di Treviso è dichiarato **monumento nazionale.**

Il successivo **comma 2** dispone che la dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'attribuzione al sistema bastionato della città di Treviso della qualifica di **bene culturale** ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e produce gli effetti della **verifica** o della **dichiarazione dell'interesse culturale** previsti dagli articoli 12 e 13 del medesimo codice, ove non già intervenuti.

L'**articolo 2**, costituito da un unico comma, dispone che il sistema bastionato della città di Treviso è individuato con riferimento al tracciato delle mura, ai manufatti difensivi e alle aree funzionalmente connesse, quali risultanti dagli strumenti urbanistici vigenti e dagli atti di tutela adottati ai sensi del citato codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché sulla base dei riferimenti catastali contenuti nel catasto dei terreni del comune di Treviso (codice catastale L407).

Infine, **l'articolo 3** reca la **clausola di invarianza finanziaria,** disponendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il sistema bastionato di Treviso, come evidenziato nella relazione illustrativa della proposta di legge in esame, comprende l'insieme delle opere difensive realizzate tra il XV e il XVI secolo per trasformare la città in una moderna fortezza della Repubblica di Venezia, attraverso la sostituzione e l'ampliamento delle precedenti fortificazioni medievali. Le mura, completate nel corso del Cinquecento sotto la direzione di progettisti e ingegneri militari quali Fra' Giocondo, Lorenzo da Ceri e Bartolomeo d'Alviano, rappresentarono una significativa innovazione nell'ambito dell'architettura militare dell'epoca. La cinta muraria fu riorganizzata mediante la realizzazione di terrapieni, bastioni e fossati, integrandosi con il complesso sistema idraulico cittadino e con il controllo delle acque a fini difensivi. Oggi le mura costituiscono una delle più importanti testimonianze dell'architettura fortificata veneziana in terraferma e rappresentano un elemento identitario della città, oltre che uno spazio pubblico destinato alla fruizione e al passeggio. In particolare, il Bastione San Marco continua a essere valorizzato attraverso iniziative culturali e manifestazioni che ne richiamano il significato storico e il legame con la memoria militare e civile di Treviso.

La qualifica di bene culturale e le procedure di verifica e di dichiarazione dell'interesse culturale

Con riferimento alla definizione di "bene culturale", si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del citato codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, definisce il patrimonio culturale stabilendo che esso è costituito dai **beni culturali** e dai **beni paesaggistici**.
Quanto ai primi, il **comma 2**, stabilisce che sono **beni culturali** le **cose immobili** e **mobili** che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del medesimo codice, **presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico** e le **altre cose** individuate dalla legge o in base alla legge, quali **testimonianze aventi valore di civiltà**.
Quanto ai secondi, il **comma 3** stabilisce, invece, che sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134 del medesimo codice, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
Con specifico riferimento ai **beni culturali**, l'**articolo 10** in combinato disposto con l'articolo 2, comma 2, rappresenta la disposizione cardine per l'individuazione e la qualificazione del patrimonio culturale nazionale.
Il citato articolo 10, infatti, stabilisce i **criteri oggettivi**, **soggettivi** e **temporali** che determinano se un bene possa essere considerato patrimonio culturale nazionale e quindi possa essere sottoposto al regime di tutela previsto dalla legge.
Sul **piano oggettivo**, come sopra ricordato ai sensi del citato articolo 2, comma 2, l'articolo 10, **comma 1** definisce beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Sul **piano soggettivo**, il medesimo comma 1 introduce un **principio di titolarità**: i beni appartenenti a soggetti pubblici (Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, enti o istituti pubblici) e a persone giuridiche private senza fine di lucro – compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti – sono assoggettati al regime di tutela in virtù di una presunzione legale di interesse culturale, che opera fino all'esito della verifica prevista dall'articolo 12.
Il successivo **comma 2** precisa che sono, inoltre, beni culturali:
a) le **raccolte di musei**, **pinacoteche**, **gallerie** e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli **archivi** e i **singoli documenti** dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le **raccolte librarie** delle **biblioteche** dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico , ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Il **comma 3** prevede che la **qualifica di "bene culturale"** può essere, altresì, attribuita ad altri beni appartenenti a **soggetti diversi da quelli indicati al comma 1**, ossia, i soggetti privati, quando sia intervenuta la **dichiarazione di interesse culturale** ai sensi dell'**articolo 13** del medesimo codice. Ciò sta a significare che per i beni appartenenti ai privati, la sottoposizione al regime di tutela richiede l'adozione di un provvedimento amministrativo espresso consistente appunto nella **dichiarazione di interesse culturale** di cui al citato articolo 13. Nel dettaglio, il **comma 3** prevede che sono beni culturali, a seguito della dichiarazione di interesse culturale:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. **Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale**;
d-*bis)***le cose**, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;

e) le **collezioni** o **serie di oggetti**, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.
Il successivo **comma 4** individua ulteriori beni che rientrano nella categoria dei beni culturali, richiamando le cose già indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a). In particolare, esso estende la tutela a tipologie specifiche di beni che presentano interesse storico, artistico o culturale. Nel dettaglio si tratta di:
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli
spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
Infine, il comma 5 introduce un **criterio temporale** necessario per la qualificazione dei beni come culturali, stabilendo un **limite cronologico a tutela della rilevanza storica e culturale delle opere**. In particolare, la norma prevede che, di regola, la disciplina di tutela non si applichi alle opere di autore vivente o a quelle la cui esecuzione non risalga a oltre settant'anni. Il medesimo comma introduce, inoltre, una **deroga specifica** per i beni indicati al comma 3, lettera d-*bis),* ossia quelli che presentano un interesse eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. Per tali beni, il limite cronologico è ridotto a cinquanta anni, riconoscendo che, in ragione della loro eccezionale importanza, la tutela può estendersi anche a opere relativamente più recenti. In tal modo, il comma 5 definisce un criterio **temporale di riferimento** che si affianca ai presupposti oggettivi e soggettivi previsti dai commi precedenti, assicurando che la disciplina di tutela dei beni culturali si realizzi su opere di reale interesse storico, artistico o culturale.
Il successivo **articolo 11** completa il quadro normativo delineato dall'articolo 10, individuando una serie di beni che, sono assoggettati a specifiche disposizioni di tutela.
In particolare, la norma elenca una pluralità di **categorie eterogenee di beni** che presentano una rilevanza culturale peculiare e che, per la loro natura o funzione, richiedono un regime giuridico differenziato. Tra questi rientrano, ad esempio, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, i tabernacoli, le iscrizioni e altri elementi decorativi incorporati negli edifici, gli studi d'artista, le aree pubbliche di interesse archeologico, le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, le opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico, le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, nonché i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.
La caratteristica comune di tali beni è che la loro tutela non deriva automaticamente dall'applicazione dei criteri generali di cui all'articolo 10, ma è espressamente prevista dalla legge mediante il rinvio a specifiche disposizioni del Codice che ne disciplinano la conservazione, la circolazione e le modalità di intervento.
La disciplina sostanziale relativa all'individuazione delle categorie di beni culturali, delineata dagli articoli 10 e 11, è completata dalla disciplina procedimentale dettata dagli articoli 12 e 13, che regolano le modalità di accertamento dell'interesse culturale mediante, rispettivamente, il **procedimento di verifica** e quello di **dichiarazione dell'interesse culturale**.
La **verifica della sussistenza dell'interesse culturale** (articolo 12) è effettuata con riferimento alle cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Per tali beni, qualora siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, opera una **presunzione di interesse culturale**: essi sono infatti considerati beni culturali fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dal medesimo articolo 12. La verifica ha pertanto la funzione di accertare in via definitiva la sussistenza dell'interesse culturale, confermando o escludendo l'applicazione del regime di tutela.
La **dichiarazione di sussistenza dell'interesse culturale** (articolo 13) è effettuata invece con riferimento a:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli sopra citati;
- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
- le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

Pertanto, diversamente dalla verifica prevista dall'articolo 12, che conferma o esclude una presunzione di interesse culturale già operante, la dichiarazione prevista dall'articolo 13 costituisce il provvedimento

amministrativo attraverso cui l'interesse culturale viene formalmente accertato nei casi in cui il Codice richiede un espresso riconoscimento, determinando la sottoposizione del bene al regime di tutela.
Infine, non necessitano della dichiarazione di interesse culturale le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, gli archivi e i singoli documenti, nonché le raccolte librarie delle biblioteche di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico e rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
La verifica e la dichiarazione di interesse culturale sono **effettuate dai competenti organi del Ministero**, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. Nel caso in cui il procedimento di verifica sia iniziato su richiesta, esso si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento è avviato dal Sovrintendente competente, che cura anche la relativa istruttoria. Il provvedimento finale è emanato dal Segretariato regionale.
La **verifica con esito positivo** circa la sussistenza dell'interesse culturale effettuato ai sensi dell'articolo 12 e **la dichiarazione** di sussistenza dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 comportano l'**assoggettamento** definitivo dei beni in questione **alle disposizioni** di cui al Titolo I della Parte II **del codice** (rubricato "Beni cultuali"). Essi sono cioè soggetti alla vigilanza e all'ispezione ministeriali (Capo II del citato Titolo I), a vincoli di protezione e conservazione (Capo III), a limiti in relazione alla loro circolazione in ambito nazionale (Capo IV) e internazionale (Capo V), specie in materia di alienabilità, sono soggetti ad un regime particolare in caso di ritrovamenti e scoperte (Capo VI), nonché ad un peculiare regime espropriativo (Capo VII).
Nel caso invece l**a verifica** di cui all'articolo 12 abbia dato **esito negativo**, le cose sono **escluse dall'applicazione delle disposizioni** del Titolo I della Parte II **del codice** e sono liberamente alienabili; nel caso appartengano al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, possono essere sdemanializzate e, dopo la sdemanializzazione, liberamente alienate.

L'istituto della dichiarazione di monumento nazionale

La dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento previsto dal diritto vigente, al citato articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come modificato dall'articolo 6 della legge n. 153 del 2017, che ha introdotto nella disposizione richiamata una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la **dichiarazione di "monumento nazionale".**
In particolare, la citata legge 12 ottobre 2017, n. 153, nel modificare l'articolo 10, comma 3, lettera *d),* secondo periodo, del codice dei beni culturali ha previsto che, nel caso delle **cose immobili e mobili,** a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, **se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale**, la **dichiarazione di interesse culturale** di cui all'articolo 13 **possa comprendere**, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, **la dichiarazione di monumento nazionale**.
Prima del 2017, anno di entrata in vigore della citata modifica, il **codice non prevedeva una specifica procedura allo scopo**, limitandosi, all'articolo 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale "gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente" e, all'articolo 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.
Tuttavia, **l'entrata in vigore di tale disposizione non ha impedito** che continuassero ad essere approvate **leggi volte a conferire**, con norma di rango primario, **il riconoscimento di monumento nazionale**. Si possono qui ricordare, in particolare, i seguenti casi, tutti entrati in vigore dopo la legge n. 153 del 2017:
- l'articolo 2 della legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine;
- la legge n. 65 del 2019, recante la dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano";
- l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 103 del 2021, che ha dichiarato monumento nazionale le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia;
- la legge n. 20 del 2022, recante la dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.

Relativamente al periodo precedente al 2017, un'ampia ed utile disamina della questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale si riscontrava nella Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee dell'allora Mibac alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.
In particolare, la circolare ricordava, anzitutto, che **l'istituzione di monumenti nazionali risale al complesso di norme della seconda metà del XIX secolo**, costituenti la legislazione eversiva del patrimonio ecclesiastico, *in primis* la legge 7 luglio 1866, n. 3096, che sanciva l'obbligo per lo Stato italiano appena formato, dopo la soppressione degli ordini monastici, di conservare alcuni siti monumentali ecclesiastici che furono dunque esclusi sia da possibili vendite, sia dalla conversione in altri usi. La legge citata, oltre a dichiarare direttamente tali alcuni complessi (si trattava delle abbazie di Montecassino, Cava dei Tirreni, San Martino della Scala e Monreale e della Certosa di Pavia), stabiliva la possibilità che altri beni ottenessero la stessa qualificazione, nel rispetto della procedura di designazione stabilita dalle norme regolamentari di attuazione della legge stessa. Ricordava, altresì, che, norme legislative e regolamentari successive (legge 15 agosto 1867, n. 3848, e Regio Decreto 5 luglio 1882,

n. 917) stabilirono che altri complessi avrebbero potuto aggiungersi e che la relativa designazione dovesse essere fatta con decreto reale e con l'intesa del Ministro della pubblica istruzione.
La medesima circolare faceva presente, poi, che **le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento ai beni qualificati come monumenti nazionali**: in particolare, la legge 1° giugno 1939 n. 1089 introduceva la nuova nozione di **"interesse storico-relazionale"** accertabile attraverso la procedura della notifica per le "cose immobili riconosciute di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere". Evidenziava, dunque, che l'Ufficio legislativo del Mibact, con parere 6 marzo 2006, n. 9206, aveva fatto presente che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, **confermando la scelta del legislatore del 1939 di introdurre, in luogo della definizione di monumento nazionale, la nozione di interesse storico-relazionale** e di prevedere, al riguardo, la ordinaria procedura di modifica, aveva confermato "l'**incongruenza** di tale nozione per l'accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la **operatività degli istituti della tutela**. Precisava altresì l'Ufficio legislativo che il legislatore, qualora riconosca valore storico o culturale ad un immobile, anche qualificandolo monumento nazionale, avrebbe l'onere di chiarire se ed in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti tipici del vincolo tradizionale se non voglia limitare il suddetto riconoscimento alla funzione di **mera onorificenza, senza specifico contenuto giuridico**".
La circolare aggiungeva che, sempre l'Ufficio legislativo del Mibact, con parere prot. 5636 del 27 marzo 2012 aveva sostanzialmente confermato l'avviso già in precedenza espresso. Di tale nuovo parere, la circolare riportava ampi stralci, fra i quali il passaggio in cui si evidenziava che la soluzione di **operare nuove dichiarazioni di monumento nazionale** "appare peraltro **non auspicabile**, poiché porrebbe il problema di stabilire il regime giuridico applicabile agli eventuali beni così dichiarati. Pertanto, nell'attuale contesto ordinamentale, gli **immobili** a vario titolo **'candidati' ad essere dichiarati monumento nazionale dovrebbero** ordinariamente, ricorrendone i presupposti, **essere ricondotti ad una delle tipologie di beni culturali previste dal Codice**".
Anche nella fase precedente al 2017, in assenza di riferimenti nel codice, e **nonostante l'avviso sostanzialmente contrario del Ministero**, nei termini di cui alla circolare sopra descritta, erano state approvate:
- la legge n. 64 del 2014, recante dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza;
- la legge n. 207 del 2016, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza.
Nella fase ancora precedente, si erano succedute, invece, talune **dichiarazioni effettuate con norma di rango regolamentare**, ed in particolare:
- il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, recante dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2008, recante dichiarazione di monumento nazionale dell'antica area di San Pietro Infine;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2008, recante dichiarazione di monumento nazionale dell'isola di Santo Stefano.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.